



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° ...46.../...06

Atti n° 144029/05/2.8/04/9988

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del 21 NOV 2006

<i>Presidente</i>	BRUNA BREMBILLA		
<i>Vice Presidente</i>	GIACOMO BERETTA	ASSENTE	
<i>Consiglieri</i>	CARLA ANDENA	ANTONELLO PATA	ASSENTE
	GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO	
	RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI	
	ASSENTE	PAOLO DEL NERO	FRANCO TAGLIAFERRI
	ANDREA GALARDELLI	ASSENTE	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Approvazione degli schemi di convenzione per la realizzazione dei Punti Parco "Albairate" (Albairate), "Casa dell'acqua" (Paullo), "Cascina Castello" (Settala), "Naturarte-CoLibri" (Corbetta), "Stazione delle Biciclette di Pieve" (Pieve Emanuele), "Stazione delle Biciclette di S.Donato" (S.Donato Milanese)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dott. Renzo Compiani

L'atto si compone di 37 pagine di cui 33 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO

- che la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- che tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- che con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
- che, ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;
- che al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- che, ai sensi dell'art.12 comma 5 delle norme del Parco "la gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione";

CONSIDERATO

- che il Consiglio Direttivo del Parco in data 19 luglio 2005 ha preso buona nota dell'informativa in merito alla bozza di progetto per l'individuazione dei punti parco;
- che in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco;
- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2005/2007 che prevede, tra gli obiettivi del Parco Agricolo Sud Milano, la realizzazione di Punti Parco all'interno del Parco Sud;
- che la spesa complessiva di € 74.000,00.= è contemplata nel Bilancio di Previsione 2006 al Cap. G6646 "Fondo per gestione Punti Parco" ;
- che la realizzazione dei Punti Parco consentirà di dare visibilità al Parco e permetterà di svolgere un'attività di informazione, promozione e di distribuzione del materiale prodotto dal Parco stesso;
- che la realizzazione di questi nuovi Punti Parco rappresenta la continuazione del progetto più generale di realizzazione di Punti Parco diffusi su tutto il territorio;
- la relazione tecnica predisposta dal funzionario del Parco Agricolo Sud Milano nella quale, dando attuazione al progetto per l'individuazione dei Punti Parco ne vengono proposti 6:

- "Albairate" (Albairate);
- "Casa dell'acqua" (Paullo);
- "Cascina Castello" (Settala);
- "Naturarte-CoLibri" (Corbetta);
- "Stazione delle Biciclette di Pieve" (Pieve Emanuele);
- "Stazione delle Biciclette di S. Donato" (S. Donato Milanese).

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano in data ~~30.07.2006~~ **30.07.2006** ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e success. modifiche);
- che l'attivazione delle opere, per le modalità di finanziamento sopra riportate, non determina oneri finanziari diretti a carico dei futuri esercizi, né vengono segnalati, dall'U.T. proponente, oneri indotti;

VISTO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione della relativa copertura finanziaria espresso dal Direttore Centrale Finanze e Bilancio – Ragioniere Capo ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data ~~30.07.2006~~ **30.07.2006**;
- i commi 2 e 4d) dell'art. 97 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 7, contrari , astenuti , espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare i tre schemi di convenzione allegati:

- Convenzione per la creazione e gestione del "PuntoParco *Albairate*".
- Convenzione per la creazione e gestione del "PuntoParco *Casa dell'acqua*".
- Convenzione per la creazione e gestione del "PuntoParco *Cascina Castello*".
- Convenzione per la creazione e gestione del "PuntoParco *Naturarte-CoLibri*".
- Convenzione per la creazione e gestione del "PuntoParco *Stazione delle Biciclette di Pieve*".
- Convenzione per la creazione e gestione del "PuntoParco *Stazione delle Biciclette di S. Donato*".

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DEL PUNTOPARCO "CASCINA CASTELLO"

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in persona del Direttore del Parco

e

Associazione culturale "Il Fontanile", che gestirà il PuntoParco, con sede legale in Rodano (MI) Via 25 aprile n.4, C.F.: 91556720158, nella persona del suo legale rappresentante Claudio Farinati nato a Brescia il 29 gennaio e residente a Rodano (MI) in via Fonte n.9, abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTO

l'art.2 della legge regionale 23 aprile 1990 n°24, gli art 6 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000;

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;
- gli interventi nel settore della fruizione perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di "riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione,

incompatibile con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola" nonché la "preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale" (art.19, c.1, lettera d delle norme del Parco);

- al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- "Lo scopo principale dell'Associazione culturale "Il fontanile" è quello di creare e sviluppare reti di relazione tra i cittadini, promuovendo attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo alla crescita culturale e civile dei soci e della comunità di appartenenza attraverso diverse attività tra cui studiare, approfondire, valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale e naturalistico di Rodano come "paese dei fontanili" e "paese delle cascine" per il ruolo che le due realtà hanno svolto in termini di sviluppo delle relazioni economico-sociali nelle aree circostanti, oggi tutelate dalla presenza dell'Ente Parco Agricolo Sud Milano. Recuperare in questo modo le radici da cui trae linfa il susseguirsi delle generazioni che decidono di rimanere sul territorio, inteso nei sensi di cui sopra" (art. 3 dello statuto dell'associazione)
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 19 luglio 2005 ha preso visione della bozza di progetto per l'individuazione dei PuntiParco;
- in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 2006 ha approvato lo schema di convenzione per la creazione e gestione del PuntoParco.

CONSIDERATO

- gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento dei contratti della Provincia di Milano;
- l'entità dell'importo e l'immediata disponibilità dell'associazione culturale "Il fontanile" ad operare;

- che a seguito di successivi approfondimenti si sono valutate positivamente le caratteristiche dell'associazione culturale "Il fontanile" e le proposte conformi agli obiettivi del Parco sopra richiamati.
- Che è intenzione del Parco dare in gestione all'Associazione "Il fontanile" dalla firma del presente atto i locali adibiti a Punto Parco presso la Cascina Castello – Settala comprendenti la chiesetta con annessa sacrestia e il piano terreno del castelletto, adibiti a Centro Etnografico;
- È intenzione del Parco:
 - rendere fruibili al pubblico i locali adibiti a Punto Parco presso la Cascina Castello – Settala comprendenti la chiesetta con annessa sacrestia e il piano terreno del castelletto, adibiti a Centro Etnografico;
 - regolare i rapporti fra proprietà dei locali, proprietà degli oggetti esposti nel Centro Etnografico e Parco, in termini di locazione, acquisizione, permessi di utilizzo e ogni altra cosa necessaria perché il Punto Parco sia fruibile dal pubblico;
 - acquisire per il Punto Parco anche un locale aggiuntivo ove poter accogliere i gruppi in visita per presentazioni e proiezioni
 - ottimizzare, rendere più funzionali e consentire gli accessi al Punto parco esistenti e ipotizzati: raccordo tra la strada del Duca e la strada campestre verso cascina Castello e dalla Muzzetta attraverso la strada del dosso;
 - rendere fruibili al pubblico i locali adibiti a Punto Parco presso la Cascina Castello – Settala comprendenti la chiesetta con annessa sacrestia e il piano terreno del castelletto, adibiti a Centro Etnografico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'associazione culturale "Il fontanile" si impegna a:

- nominare quale responsabile e referente dell'applicazione della presente convenzione il Signr Claudio Farinati;
- realizzare (fornitura e posa in opera) due espositori secondo uno stile indicato dal Parco e riportante in modo ben visibile il logo del Parco e della Provincia di Milano;
- mantenere l'espositore in buono stato di conservazione e a provvedere agli eventuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari;

- provvedere, quando necessario, alle attrezzature per presentazioni e proiezioni ai gruppi in visita al Punto Parco;
- mantenere pulito e decoroso i luoghi destinati al Punto Parco;
- segnalare tempestivamente e con congruo anticipo le iniziative di fruizione che si intendono promuovere attraverso il Parco;
- garantire la distribuzione al pubblico del materiale divulgativo del Parco;
- garantire il presidio e l'accessibilità da parte del pubblico all'espositore;
- partecipare ad eventuali corsi di formazione di base al fine di apprendere le nozioni fondamentali per poter rispondere ad eventuali richieste del pubblico;
- formulare eventuali proposte per quanto riguarda l'educazione ambientale anche in relazione alla richiesta di contributi regionali, tra i quali quelli inerenti il "Sistema Parchi";
- assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la legge 675/96;
- rendicontare dettagliatamente tutte le spese sostenute in esecuzione di quanto indicato nella presente convenzione;
- realizzare un'iniziativa in occasione dell'inaugurazione in data e con modalità da concordare con il referente del Parco.
- Garantire l'apertura del Punto Parco almeno una domenica al mese prioritariamente in concomitanza dell'apertura del Polo Botanico di Casa Gola e delle Sorgenti della Muzzetta garantendo la presenza di una guida.
- Realizzare un numero massimo di 20 visite guidate, con apertura del Punto Parco, su richiesta di gruppi di almeno 5 persone, in giornate da concordare direttamente con i gruppi e al Centro etnografico e alle Sorgenti della Muzzetta concordole col Parco secondo le modalità indicate dal Parco stesso;
- Realizzare visite guidate al fontanile Rile, alle marcite e al Percorso Botanico di Settala su richiesta di scolaresche o di gruppi di almeno 5 persone, per un numero massimo di 5 visite.

- Predisporre volantini e manifesti per pubblicizzare le attività del Parco da distribuire ed esporre.
- Realizzare una mostra/concorso fotografico e/o di disegno per ragazzi e/o adulti sulla natura del territorio, sulle cascine, sulle tradizioni.
- Organizzare di due serate a tema sul territorio (una sulla natura e una sui beni culturali).
- Organizzare una “bicicletтата” con giro guidato lungo percorsi del territorio.

Articolo 2

Il Parco si impegna a:

- nominare un referente dell’applicazione della presente convenzione;
- fornire il materiale divulgativo e le pubblicazioni relative al Parco;
- rifornire, ad esaurimento scorte, il PuntoParco del materiale divulgativo e pubblicazioni secondo la disponibilità del materiale stesso;
- fornire indicazioni di base per poter rispondere alle richieste del pubblico;
- rendere disponibili i locali adibiti a Punto Parco presso la Cascina Castello – Settala comprendenti la chiesetta con annessa sacrestia e il piano terreno del castelletto, adibiti a Centro Etnografico;
- eseguire le manutenzioni e riparazioni che si rendessero necessarie per mantenere locali, impianti e attrezzature per la sicurezza funzionanti e fruibili dal pubblico. In alternativa si impegna a rimborsare, secondo la disponibilità di bilancio, all’associazione “il fontanile” le spese sostenute a questi fini, per le quali sarà comunque necessario un accordo preventivo;

Articolo 3

La convenzione ha durata di un anno dalla stipula.

Articolo 4

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Parco per oltre sei mesi;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti l’altra parte persista nelle inadempienze rilevate.

Articolo 5

Alla scadenza della convenzione e comunque alla cessazione della stessa, tutti i beni mobili e qualsiasi altro materiale oggetto di rendicontazione di cui all’art. 1

della presente convenzione, rimarranno di proprietà del Parco salvo quanto diversamente pattuito.

L'associazione culturale "Il fontanile" non potrà vantare alcun diritto o avanzare richiesta di indennizzo.

Articolo 6

Per assicurare all'associazione culturale "Il fontanile" le risorse necessarie a mantenere gli impegni sopra indicati, il Parco corrisponderà una somma massima di € 20.000,00.= (ventimila/00).

Il predetto contributo verrà così corrisposto:

€ 10.000,00.= (diecimila/00) verranno erogati, a titolo di acconto, alla stipula della presente convenzione dietro presentazione di relativa fattura/notula;

€ 10.000,00.= (diecimila/00) verranno erogati alla fine dell'anno dietro presentazione della relazione descrittiva degli impegni onorati, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare le spese stesse.

Articolo 7

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'associazione culturale "Il fontanile" ed un rappresentante della Direzione Generale competente in materia di della Regione Lombardia dirimerà le eventuali controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

Articolo 8

Sono a carico dell'associazione culturale "Il fontanile" tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Provincia di Milano

Il Direttore Centrale

Risorse Ambientali

Per

L'Associazione "Il fontanile"

Il Legale Rappresentante

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DEL PUNTOPARCO "ALBAIRATE"

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in persona del Direttore del Parco

E

L'associazione Eco-Alba Onlus che gestirà il PuntoParco, con sede legale in Albairate (MI), Via Pisani Dossi n.57, Partita IVA: 90016760150, nella persona del suo legale rappresentante Liliana Chiara Bellu, nata a Milano, il 19 giugno 1956, residente a Albairate (MI), Via Pisani Dossi 14/b

VISTO

- l'art.2 della legge regionale 23 aprile 1990 n°24, gli art 6 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000;

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano

del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;

- gli interventi nel settore della fruizione perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di "riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola" nonché la "preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale" (art.19, c.1, lettera d delle norme del Parco);
- al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- ai sensi dell'art.12 comma 5 delle norme del Parco "la gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione";
- con nota del prot. n..... l'associazione ha presentato la propria richiesta di istituzione di un PuntoParco allegando un progetto.

- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 19 luglio 2005 ha preso visione della bozza di progetto per l'individuazione dei PuntiParco;
- in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 2006 ha approvato lo schema di convenzione per la creazione e gestione del PuntoParco.

CONSIDERATO

- gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento dei contratti della Provincia di Milano;
- l'immediata disponibilità dell'Associazione ad operare;
- che a seguito di successivi approfondimenti si sono valutate positivamente le caratteristiche dell'Associazione e le proposte, come in questo atto ridefinite, conformi agli obiettivi del parco sopra richiamati;
- che con l'affidamento all'Associazione delle attività oggetto della convenzione la Provincia di Milano, Ente gestore del Parco, si propone di favorire lo sviluppo del settore no-profit attraverso lo strumento del convenzionamento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2.

L'associazione si impegna a:

1. nominare quale responsabile e referente dell'applicazione della presente convenzione il Sig.ra Liliana Chiara Bellu nata a Milano il 19 giugno 1956 e residente a Albairate (MI) in via Pisani Dossi n.14/b;
2. individuare come luogo di realizzazione del PuntoParco il Comune di Albairate e il locale dell'Associazione Eco-alba per il deposito dei materiali;
3. Realizzare un espositore secondo le indicazioni del Parco;

4. garantire tutto l'anno il presidio e l'accessibilità del PuntoParco da parte del pubblico secondo giornate e orari che andranno comunicate al Parco;
14. segnalare tempestivamente e con almeno 20 giorni di anticipo le iniziative di fruizione che si intendono promuovere attraverso il Parco;
15. garantire la distribuzione al pubblico del materiale divulgativo del Parco;
16. partecipare ad eventuali corsi di formazione di base organizzati e realizzati dal Parco al fine di apprendere le nozioni fondamentali per poter rispondere ad eventuali richieste del pubblico;
17. assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
18. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la legge 675/96;
19. rendicontare dettagliatamente tutte le spese sostenute in esecuzione di quanto indicato nella presente convenzione;
20. realizzare un'iniziativa in occasione dell'inaugurazione in data e con modalità da concordare con il referente del Parco;
21. trasmettere al Parco un elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio;
22. l'Associazione potrà aderire al progetto di educazione ambientale "Sistema Parchi" presentando al Parco entro il 15 giugno le proposte didattiche compilando le schede all'uopo predisposte dalla Regione Lombardia;

Articolo 3.

Il Parco si impegna a:

1. nominare un referente dell'applicazione della presente convenzione;
2. fornire il materiale divulgativo e le pubblicazioni relative al Parco;

3. rifornire, ad esaurimento scorte, il PuntoParco del materiale divulgativo e pubblicazioni secondo la disponibilità del materiale stesso;
4. fornire indicazioni di base per poter rispondere alle richieste del pubblico;

Articolo 4.

La convenzione ha durata di un anno a partire dalla stipula.

Articolo 5.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Parco per oltre sei mesi;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti l'altra parte persista nelle inadempienze rilevate.

Articolo 6.

Alla scadenza della convenzione e comunque alla cessazione della stessa, tutti i beni mobili e qualsiasi altro materiale oggetto di rendicontazione di cui all'art. 2 della presente convenzione, rimarranno di proprietà del Parco salvo quanto diversamente pattuito.

L'associazione non potrà vantare alcun diritto o avanzare richiesta di indennizzo.

Articolo 7.

Per assicurare all'Associazione le risorse necessarie a mantenere gli impegni sopra indicati, il Parco corrisponderà all'Associazione, una somma di € 2.000,00.= (duemila/00).

Il predetto contributo verrà così corrisposto:

€ 1.000,00.= (mille/00) verranno erogati, a titolo di acconto, alla stipula della presente convenzione dietro presentazione della documentazione fiscale idonea;

€ 1.000,00.= (mille/00) verranno erogati alla fine dell'anno dietro presentazione della relazione descrittiva degli impegni onorati, unitamente

alla rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare le spese stesse.

Articolo 8.

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'associazione e dal dirimerà le eventuali controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

Articolo 9.

Sono a carico dell'associazione tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Provincia di Milano
Il Direttore Centrale
Risorse Ambientali

Per l'Associazione
Eco-Alba Onlus

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DEL PUNTOPARCO "NATURARTE-COLIBRI" A CORBETTA

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in persona del Direttore del Parco

e

L'associazione culturale Naturarte che gestirà il PuntoParco, con sede legale in Corbetta (MI) via A, Diaz n° 14, Partita IVA: 03107550968 nella persona del suo legale rappresentante Placido Marino, nato a Messina (ME) il 15 maggio 1949 residente a Magenta (MI) via Bersaglieri d'Italia n.19;

VISTO

- l'art.2 della legge regionale 23 aprile 1990 n°24, gli art 6 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000;

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano

del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;

- gli interventi nel settore della fruizione perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di "riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola" nonché la "preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale" (art.19, c.1, lettera d delle norme del Parco);
- al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- ai sensi dell'art.12 comma 5 delle norme del Parco "la gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione";
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 19 luglio 2005 ha preso visione della bozza di progetto per l'individuazione dei PuntiParco;
- in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
3. OTT 2006	3. OTT 2006
Data.....	Data.....
IL RAGIONIERE CAPO	IL DIRETTORE
IL DIRETTORE CENTRALE	
POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO	
RAGIONIERE CAPO	
(Giuseppe Cerri)	

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. 29/11/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 10/12/2006
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. 15 DIC. 2006

Esposta all'Albo pretorio dal 29/11 al 11/12/2006
senza seguito d'opposizione.

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO
GENERALE
[Signature]

- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 2006 ha approvato lo schema di convenzione per la creazione e gestione del PuntoParco.

CONSIDERATO

- gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento dei contratti della Provincia di Milano;
- l'immediata disponibilità dell'Associazione ad operare;
- che a seguito di successivi approfondimenti si sono valutate positivamente le caratteristiche dell'Associazione e le proposte, come in questo atto ridefinite, conformi agli obiettivi del parco sopra richiamati;
- che con l'affidamento all'Associazione delle attività oggetto della convenzione la Provincia di Milano, Ente gestore del Parco, si propone di favorire lo sviluppo del settore no-profit attraverso lo strumento del convenzionamento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2.

L'associazione si impegna a:

1. nominare quale responsabile e referente dell'applicazione della presente convenzione la Sig.ra Patrizia Grittini nata a Corbetta (MI) il 4 gennaio 1957 e residente a Corbetta (MI) in via A. Diaz n.14;
2. individuare come luogo di realizzazione del PuntoParco la Libreria "Naturarte-Colibri" a Corbetta (MI) corso Garibaldi n.24 ;
3. curare la pubblicazione del volume dedicato alla dimora storica corbettese Villa Frisiani Mereghetti. Per questa pubblicazione l'Associazione si avvarrà dell'attento e minuzioso lavoro di ricerca e di sintesi, condotto dal dott. Christian Citterio. Sarà un volume per una memoria collettiva intesa, non nel senso di mera raccolta di dati, ma di invito alla scoperta e alla rivalutazione dei monumenti del territorio;
4. curare l'organizzazione della giornata di conoscenza ed approfondimento sull'arte del 1600 che prevede una conferenza

sulle "Ville di Delizia" tenuta da relatori esperti del settore e la successiva visita ai monumenti più rappresentativi del 1600. A Corbetta lavorò l'architetto Francesco Maria Richini (fra le sue opere più famose a Milano: il cortile dell'Accademia di Brera e l'ampliamento dell'Ospedale Maggiore) che fu incaricato di redigere il progetto di Villa Frisiani Mereghetti;

5. realizzare in accordo con il referente del parco una iniziativa di intrattenimento culturale nel periodo autunnale;
6. Realizzare un espositore secondo le indicazioni del Parco;
7. garantire tutto l'anno il presidio e l'accessibilità del PuntoParco da parte del pubblico secondo giornate e orari che andranno comunicate al Parco;
8. segnalare tempestivamente e con almeno 20 giorni di anticipo le iniziative di fruizione che si intendono promuovere attraverso il Parco;
9. garantire la distribuzione al pubblico del materiale divulgativo del Parco;
10. partecipare ad eventuali corsi di formazione di base organizzati e realizzati dal Parco al fine di apprendere le nozioni fondamentali per poter rispondere ad eventuali richieste del pubblico;
14. assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
15. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la legge 675/96;
16. rendicontare dettagliatamente tutte le spese sostenute in esecuzione di quanto indicato nella presente convenzione;
17. realizzare un'iniziativa in occasione dell'inaugurazione in data e con modalità da concordare con il referente del Parco;
18. trasmettere al Parco un elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio;

19. l'Associazione potrà aderire al progetto di educazione ambientale "Sistema Parchi" presentando al Parco entro il 15 giugno le proposte didattiche compilando le schede all'uopo predisposte dalla Regione Lombardia;

Articolo 3.

Il Parco si impegna a:

1. nominare un referente dell'applicazione della presente convenzione;
2. fornire il materiale divulgativo e le pubblicazioni relative al Parco;
3. rifornire, ad esaurimento scorte, il PuntoParco del materiale divulgativo e pubblicazioni secondo la disponibilità del materiale stesso;
4. fornire indicazioni di base per poter rispondere alle richieste del pubblico;

Articolo 4.

La convenzione ha durata di un anno a partire dalla stipula.

Articolo 5.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Parco per oltre sei mesi;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti l'altra parte persista nelle inadempienze rilevate.

Articolo 6.

Alla scadenza della convenzione e comunque alla cessazione della stessa, tutti i beni mobili e qualsiasi altro materiale oggetto di rendicontazione di cui all'art. 2 della presente convenzione, rimarranno di proprietà del Parco salvo quanto diversamente pattuito.

Il Consorzio non potrà vantare alcun diritto o avanzare richiesta di indennizzo.

Articolo 7.

Per assicurare all'Associazione le risorse necessarie a mantenere gli impegni sopra indicati, il Parco corrisponderà all'Associazione, una somma di € 8.000,00.= (ottomila/00).

Il predetto contributo verrà così corrisposto:

€ 4.000,00.= (quattromila./00) verranno erogati, a titolo di acconto, alla stipula della presente convenzione dietro presentazione della documentazione fiscale idonea;

€ 4.000,00.= (quattromila/00) verranno erogati alla fine dell'anno dietro presentazione della relazione descrittiva degli impegni onorati, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare le spese stesse.

Articolo 8.

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'associazione e dal dirimerà le eventuali controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

Articolo 9.

Sono a carico dell'associazione tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Provincia di Milano
Il Direttore Centrale
Risorse Ambientali

Per l'Associazione Culturale
Naturarte

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DEL PUNTOPARCO "CASA DELL'ACQUA" A PAULLO

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in persona del Direttore del Parco

e

I Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana che gestirà il PuntoParco, con sede legale in in Lodi, via Nino Dall'Oro n. 4, che di seguito verrà chiamato Consorzio, Codice Fiscale: 90502340152 nella persona del Direttore Generale dott. ing. Ettore Fanfani, nato a Piacenza il 25 dicembre 1951 domiciliato nella sede consorziale;

VISTO

- l'art.2 della legge regionale 23 aprile 1990 n°24, gli art 6 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000;

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano

del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;

- gli interventi nel settore della fruizione perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di "riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola" nonché la "preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale" (art.19, c.1, lettera d delle norme del Parco);
- al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- ai sensi dell'art.12 comma 5 delle norme del Parco "la gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione";
- si sono realizzati incontri tecnici per verificare la fattibilità dell'utilizzo della casa di custodia di Paullo tra Parco e Consorzio;
- con nota del 27 giugno 2006 prot. n.0145767 il Consorzio ha trasmesso la propria deliberazione n.4/28 del 7 giugno 2006 avente per oggetto "la realizzazione e la gestione di un centro culturale didattico denominato

“La casa dell’acqua”, presso la custodia idraulica del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, situata in Comune di Paullo”.

- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 19 luglio 2005 ha preso visione della bozza di progetto per l’individuazione dei PuntiParco;
- in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all’Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 2006 ha approvato lo schema di convenzione per la creazione e gestione del PuntoParco.

CONSIDERATO

- gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento dei contratti della Provincia di Milano;
- l’immediata disponibilità del Consorzio ad operare;
- che a seguito di successivi approfondimenti si sono valutate positivamente le caratteristiche del Consorzio e le proposte, come in questo atto ridefinite, conformi agli obiettivi del parco sopra richiamati;
- che con l’affidamento al Consorzio delle attività oggetto della convenzione la Provincia di Milano, Ente gestore del Parco, si propone di favorire lo studio e la conoscenza storico-idraulica del territorio del Parco;
- che la custodia idraulica è stata nella storia ed è a tutt’oggi, un nodo di fondamentale importanza per la regimazione delle portate idrauliche del canale Muzza e del Colatore Addetta: si configura quindi come un luogo strategico in rapporto al reticolo irriguo-idraulico del sud milanese e del lodigiano;
- che con progetto finanziato in parte dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura, il Consorzio ha provveduto alla completa ristrutturazione ed adeguamento funzionale ed alla sicurezza dell’intero nodo idraulico, sia per quanto riguarda i fabbricati che per quanto riguarda gli spazi esterni;
- che il Parco ha interesse nel costituire un “Centro Culturale Didattico”, con forte connotazione idraulica, considerato che il territorio paullese è

vocato all'agricoltura e caratterizzato da una rete idrica superficiale di significativa rilevanza territoriale;

- che è intenzione degli Enti stipulanti la presente convenzione, organizzare all'interno della custodia idraulica di Paullo una serie di attività culturali didattiche e di informazione generale che abbiano come fine ultimo la valorizzazione della "cultura dell'acqua" intesa come approfondimento delle tematiche storiche, studio della realtà presente e valutazione delle prospettive future;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse e la planimetria allegata costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2.

Il Consorzio si impegna a:

1. nominare quale responsabile e referente dell'applicazione della presente convenzione il Sig. nato a (...) il e residente a in via
2. individuare come luogo di realizzazione del PuntoParco la custodia idraulica situata lungo il canale Muzza in Via Buonarroti – Paullo (MI) come indicato nella planimetria allegata:
edificio 1 ingresso al piano terra e tutto il piano primo
edificio 2 tutto
edificio 3 Il salone principale al piano terra (a disposizione del Parco dalle ore 8.00 alle ore 16.00 tutti i giorni dell'anno e il Consorzio potrà utilizzarlo per fini propri fino a cinque volte l'anno, ad esclusione delle attività didattiche, dandone adeguato preavviso al Parco)
Gli spazi esterni saranno utilizzati in modo condiviso, in relazione alle attività da svolgere;
3. realizzare un modello idraulico in scala della distribuzione delle acque irrigue per attività didattiche e dimostrative;

4. piantumare le aree verdi esterne al fine di creare un percorso per il riconoscimento delle piante a scopo didattico;
5. eseguire la manutenzione straordinaria dell'intero complesso della casa di custodia e garantire una adeguata guardiania;
6. arredare i locali di proprio uso;
7. fornire documentazione, elementi, attrezzi e manufatti rappresentativi della storia idraulica del territorio, che serviranno per arredare gli spazi comuni;
8. reperire documentazione relativa alla storia idraulica locale (disegni, fotografie, libri, pubblicazioni), classificare e descrivere tecnicamente eventuale altro materiale che venisse in disponibilità al Parco e messo a disposizione del centro culturale;
9. prevedere la continua implementazione di manufatti ed attrezzi idraulici nonché disegni tecnici, prospettive, mappe e pubblicazioni sull'argomento idraulico – agrario;
10. collaborare alla creazione ed al mantenimento di rapporti con enti ed associazioni con finalità scientifiche, per consentire scambio di informazioni e materiale tecnico;
11. realizzare almeno un convegno avente come tema la valorizzazione del territorio del Parco Agricolo sud Milano e il miglior utilizzo della risorsa idrica;
12. realizzare almeno un convegno avente come tema il Parco Agricolo sud Milano;
13. organizzare e realizzare un'escursione in bicicletta lungo le alzaie del canale Muzza prevedendo soste didattiche e degustazione di prodotti del parco;
14. progettare percorsi didattici all'interno della casa dell'acqua per illustrare la storia del territorio attraverso reperti della storia idraulica ivi presenti;
15. effettuare, ad eventuale richiesta del Parco, fino ad quaranta ore annue di didattica, sui temi dell'idraulica e dell'ambiente;
16. realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria: mantenimento delle aree verdi (irrigazione, sfalci, potature, ecc...) pulizia delle aree esterne, manutenzione degli arredi esterni, pulizia degli

- ambienti interni al fine di mantenere pulito e decoroso i luoghi destinati al PuntoParco;
17. Realizzare un espositore secondo le indicazioni del Parco;
 18. garantire tutto l'anno il presidio e l'accessibilità del PuntoParco da parte del pubblico secondo giornate e orari che andranno comunicate al Parco;
 14. segnalare tempestivamente e con almeno 20 giorni di anticipo le iniziative di fruizione che si intendono promuovere attraverso il Parco;
 15. garantire la distribuzione al pubblico del materiale divulgativo del Parco;
 16. partecipare ad eventuali corsi di formazione di base organizzati e realizzati dal Parco al fine di apprendere le nozioni fondamentali per poter rispondere ad eventuali richieste del pubblico;
 17. assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 18. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la legge 675/96;
 19. rendicontare dettagliatamente tutte le spese sostenute in esecuzione di quanto indicato nella presente convenzione;
 20. realizzare un'iniziativa in occasione dell'inaugurazione in data e con modalità da concordare con il referente del Parco;
 21. trasmettere al Parco un elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio;
 22. Il Consorzio potrà aderire al progetto di educazione ambientale "Sistema Parchi" presentando al Parco entro il 15 giugno le proposte didattiche compilando le schede all'uopo predisposte dalla Regione Lombardia;

Articolo 3.

Il Parco si impegna a:

1. nominare un referente dell'applicazione della presente convenzione;

2. fornire il materiale divulgativo e le pubblicazioni relative al Parco;
3. rifornire, ad esaurimento scorte, il PuntoParco del materiale divulgativo e pubblicazioni secondo la disponibilità del materiale stesso;
4. partecipare al convegno organizzato dal PuntoParco sul tema "Parco Agricolo Sud Milano"
5. fornire indicazioni di base per poter rispondere alle richieste del pubblico;
6. collaborare, con il consorzio e con terzi, alla creazione ed al mantenimento di rapporti con enti ed associazioni con finalità scientifiche, per consentire scambio di informazioni e materiale tecnico.

Articolo 4.

La convenzione ha durata di un anno a partire dalla stipula.

Articolo 5.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Parco per oltre sei mesi;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti l'altra parte persista nelle inadempienze rilevate.

Articolo 6.

Alla scadenza della convenzione e comunque alla cessazione della stessa, tutti i beni mobili e qualsiasi altro materiale oggetto di rendicontazione di cui all'art. 2 della presente convenzione, rimarranno di proprietà del Parco salvo quanto diversamente pattuito.

Il Consorzio non potrà vantare alcun diritto o avanzare richiesta di indennizzo.

Articolo 7.

Per assicurare al Consorzio le risorse necessarie a mantenere gli impegni sopra indicati, il Parco corrisponderà al Consorzio, una somma di € 20.000,00.= (ventimila/00).

Il predetto contributo verrà così corrisposto:

€ 10.000,00.= (diecimila/00) verranno erogati, a titolo di acconto, alla stipula della presente convenzione dietro presentazione della documentazione fiscale idonea;

€ 10.000,00.= (diecimila/00) verranno erogati alla fine dell'anno dietro presentazione della relazione descrittiva degli impegni onorati, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare le spese stesse.

Articolo 8.

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia, un rappresentante del Consorzio e dal Presidente del tribunale di Lodi dirimerà le eventuali controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

Articolo 9.

Sono a carico del Consorzio tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Provincia di Milano

Il Direttore Centrale

Risorse Ambientali

Per il Consorzio Bonifica

Muzza Bassa Lodigiana

Il Direttore Generale

Dr Ing. Ettore Fanfani

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DEL PUNTOPARCO "STAZIONE DELLE BICICLETTE DI PIEVE EMANUELE"

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in persona del Direttore del Parco

e

L'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà "AUSER" onlus, che gestirà il PuntoParco, con sede legale in Milano Corso di Porta Vittoria 43, iscritta al registro regionale del volontariato con decreto n.3270 del 3 luglio 1996, Codice Fiscale: 97120400151 nella persona del suo legale rappresentante Emilio Lunghi nato a Pero (MI) il 31 gennaio 1944 e residente a Milano in via abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTO

- l'art.2 della legge regionale 23 aprile 1990 n°24, gli art 6 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000;

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;

- ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;
- gli interventi nel settore della fruizione perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di "riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola" nonché la "preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale" (art.19, c.1, lettera d delle norme del Parco);
- al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- ai sensi dell'art.12 comma 5 delle norme del Parco "la gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione";

- con nota del 31 gennaio 2006 prot. n.0023230 il Sindaco del Comune di Pieve Emanuele ha presentato la proposta dell'AUSER di istituzione di un PuntoParco nel Comune stesso;
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 19 luglio 2005 ha preso visione della bozza di progetto per l'individuazione dei PuntiParco;
- in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco
- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 2006 ha approvato lo schema di convenzione per la creazione e gestione del PuntoParco.

CONSIDERATO

- gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento dei contratti della Provincia di Milano;
- l'immediata disponibilità dell' AUSER ad operare;
- la disponibilità dei locali della Cooperativa "La Familiare" (nota prot 0195495 del 21 settembre 2006) ubicati in via Roma come meglio indicati nella planimetria allegata.
- che a seguito di successivi approfondimenti si sono valutate positivamente le caratteristiche dell'AUSER e le proposte, come in questo atto ridefinite, conformi agli obiettivi del parco sopra richiamati;
- che con l'affidamento all' AUSER delle attività oggetto della convenzione la Provincia di Milano, Ente gestore del Parco, si propone di favorire lo sviluppo del settore no-profit attraverso lo strumento del convenzionamento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse e la planimetria allegata costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2.

L'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà "AUSER" si impegna a:

1. nominare quale responsabile e referente dell'applicazione della presente convenzione il Sig. Fortunato Albanese nato a Grotteria

- (RC) il 25 marzo 1945 e residente a Pieve Emanuele (MI) in via Fausto Coppi 1/c, presidente pro-tempore dell'ULA (Unità Locale AUSER) di Pieve Emanuele;
2. individuare come luogo di realizzazione del PuntoParco la sede dell'AUSER di Via Roma, 14 – Pieve Emanuele (MI) come indicato nella planimetria allegata;
 3. individuare come luogo dove realizzare il deposito delle biciclette del PuntoParco il locale di Via Roma, 14 – Pieve Emanuele (MI) indicato nella planimetria allegata;
 4. Fare tutti i lavori necessari per rendere il locale adibito al deposito biciclette idoneo a tale funzione realizzando le opere necessarie;
 5. dotare, in accordo con gli uffici del Parco, lo spazio dedicato al PuntoParco dei necessari arredi e 25 biciclette normali e a pedalata assistita;
 6. mantenere in buono stato di manutenzione le biciclette e dotarle di un logo riportante il simbolo del Parco Agricolo Sud Milano;
 7. mantenere pulito e decoroso i luoghi destinati al PuntoParco;
 8. Realizzare un espositore secondo le indicazioni del Parco da posizionare nella sede dell'AUSER;
 9. Progettare, pubblicizzare, organizzare e realizzare almeno 2 bicicletate per singoli o gruppi attraverso il territorio del Parco;
 10. realizzare due eventi di promozione del Parco da concordare con il Parco stesso;
 11. garantire tutto l'anno il presidio e l'accessibilità del PuntoParco da parte del pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
 12. dal 1 aprile al 15 ottobre garantire il presidio e l'accessibilità del PuntoParco da parte del pubblico e affittare le biciclette (il ricavo sarà incamerato dall'Associazione) ai seguenti prezzi massimi concordati:
mercoledì, giovedì e venerdì:
 - biciclette a pedalata assistita € 4,00 dalle ore 15,00 alle ore 18,00

- biciclette a normali € 2,00 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 sabato, domenica e festivi:
 - biciclette a pedalata assistita € 6,00 dalle ore 10,00 alle ore 19,00
 - biciclette a normali € 3,00 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 i bambini sotto i 12 anni solo se accompagnati: gratis;
14. segnalare tempestivamente e con almeno 20 giorni di anticipo le iniziative di fruizione che si intendono promuovere attraverso il Parco;
 15. garantire la distribuzione al pubblico del materiale divulgativo del Parco;
 16. partecipare ad eventuali corsi di formazione di base organizzati e realizzati dal Parco al fine di apprendere le nozioni fondamentali per poter rispondere ad eventuali richieste del pubblico;
 17. assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 18. trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la legge 675/96;
 19. rendicontare dettagliatamente tutte le spese sostenute in esecuzione di quanto indicato nella presente convenzione;
 20. realizzare un'iniziativa in occasione dell'inaugurazione in data e con modalità da concordare con il referente del Parco;
 21. trasmettere al Parco un elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio;
 22. l'AUSER potrà aderire al progetto di educazione ambientale "Sistema Parchi" presentando al Parco entro il 15 giugno le proposte didattiche compilando le schede all'uopo predisposte dalla Regione Lombardia;

Articolo 3.

Il Parco si impegna a:

1. nominare un referente dell'applicazione della presente convenzione;

2. fornire il materiale divulgativo e le pubblicazioni relative al Parco;
3. rifornire, ad esaurimento scorte, il PuntoParco del materiale divulgativo e pubblicazioni secondo la disponibilità del materiale stesso;
4. fornire indicazioni di base per poter rispondere alle richieste del pubblico.

Articolo 4.

La convenzione ha durata di un anno a partire dalla stipula.

Articolo 5.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Parco per oltre sei mesi;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti l'altra parte persista nelle inadempienze rilevate.

Articolo 6.

Alla scadenza della convenzione e comunque alla cessazione della stessa, tutti i beni mobili e qualsiasi altro materiale oggetto di rendicontazione di cui all'art. 2 della presente convenzione, rimarranno di proprietà del Parco salvo quanto diversamente pattuito.

Il PuntoParco non potrà vantare alcun diritto o avanzare richiesta di indennizzo.

Articolo 7.

Per assicurare al PuntoParco le risorse necessarie a mantenere gli impegni sopra indicati, il Parco corrisponderà al PuntoParco, una somma di € 20.000,00.= (ventimila/00) di cui 10.000,00.= (diecimila/00) necessari per tutte le opere di allestimento.

Il predetto contributo verrà così corrisposto:

€ 10.000,00.= (diecimila/00) verranno erogati, a titolo di acconto, alla stipula della presente convenzione dietro presentazione della

documentazione fiscale idonea (di cui € 5.000,00.= (cinquemila/00) per l'allestimento);

€ 5.000,00.= (cinquemila/00) verranno erogati terminati i lavori di preparazione del locale adibito a deposito biciclette dietro presentazione della relazione descrittiva dei lavori effettuati, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare le spese stesse.

€ 5.000,00.= (cinquemila/00) verranno erogati alla fine dell'anno dietro presentazione della relazione descrittiva degli impegni onorati, unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare le spese stesse.

Articolo 8.

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'AUSER ed un rappresentante della Direzione Generale competente in materia di della Regione Lombardia dirimerà le eventuali controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

Articolo 9.

Sono a carico dell'associazione "AUSER" tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Provincia di Milano

Il Direttore Centrale


Risorse Ambientali

Per l'Associazione "Auser"

Il Legale Rappresentante

Emilio Lunghi

□ DEMOLIZIONI ▨ COSTRUZIONI



VIA ROMA

INGRESSO

SPADE "AUSER"

DEPOSITO
BICICLETTE

CIRCOLO FAMILIARE SpA. Coop. a RL
Via Roma, 14 - Tel. 06 99722477
20090 P. F. - P. E. (RM)
C.F. e P. IVA C. 05450158
Adso Coop. n. 05450158

**SCHEMA DI CONVENZIONE CONVENZIONE PER LA
CREAZIONE E GESTIONE DEL PUNTOPARCO "STAZIONE
DELLE BICICLETTE DI S.DONATO MILANESE"**

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in persona del Direttore del Parco

e

L'Associazione "+bc", che gestirà il PuntoParco con sede legale in Milano Via Barrili, 24, PIVA: 04115330963, nella persona del suo legale rappresentante Marcello Scarpa nato a Milano il 28 giugno 1971 e residente a Milano in via Piero della Francesca, abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTO

- l'art.2 della legge regionale 23 aprile 1990 n°24, gli art 6 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000;

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia con legge 23 aprile 1990 n°24 ha istituito il Parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", affidandone la gestione alla Provincia di Milano;
- tra le finalità del Parco di cui all'art. 2 della legge istitutiva, "la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini" assume particolare significato e rilevanza in ordine alla condivisione da parte dei medesimi cittadini di norme tese alla tutela ed alla salvaguardia del territorio del Parco;
- con Delibera di Giunta Regionale n°7/818 del 3 agosto 2000, pubblicata sul BURL in data 21 settembre 2000, la Regione Lombardia ha approvato Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano;
- ai sensi dell'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, la fruizione del territorio del Parco in funzione ricreativa, educativa,

culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del Piano del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e salvaguardia dell'attività agricola;

- gli interventi nel settore della fruizione perseguono, fra l'altro, l'obiettivo di "riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione e di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente e con l'attività agricola" nonché la "preferenza per attività che comportino la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini nel rispetto dei valori dell'ambiente agricolo e naturale" (art.19, c.1, lettera d delle norme del Parco);
- al perseguimento delle finalità del Parco nonché all'attuazione del piano territoriale collaborano, ai sensi dell'art.6 comma 2 delle norme del medesimo piano, "i comuni del parco, gli altri enti pubblici interessati, i privati singoli e associati", con propri atti e progetti. In tal senso l'Ente gestore promuove, ai sensi del citato art.6, la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia e promozione dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle norme del piano;
- ai sensi dell'art.12 comma 5 delle norme del Parco "la gestione di servizi di interesse del parco può avvenire mediante concessioni d'uso o di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie nella concessione di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte dell'ente gestore dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell'eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione all'ente gestore delle attrezzature alla scadenza della concessione";
- con nota del 23 giugno 2006 prot. n143535 il Sindaco del Comune di S Donato Milanese ha presentato la proposta di istituzione di un PuntoParco nel Comune stesso;

- il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano in data 19 luglio 2005 ha preso visione della bozza di progetto per l'individuazione dei PuntiParco;
- in data 14 luglio 2006 è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci il progetto di apertura di nuovi Punti Parco
- il del Parco Agricolo Sud Milano in data ha approvato lo schema di convenzione per la realizzazione del Punto Parco ".....".

CONSIDERATO

- gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento dei contratti della Provincia di Milano;
- l'immediata disponibilità dell'associazione "+bc" ad operare;
- che a seguito di successivi approfondimenti si sono valutate positivamente le caratteristiche dell'associazione "+bc" e le proposte, come in questo atto ridefinite, conformi agli obiettivi del parco sopra richiamati;
- Che l'associazione "+bc" è convenzionata con il Comune di S. Donato Milanese per la gestione della struttura con le funzioni di noleggio biciclette, custodia e manutenzione, oltre alla promozione dell'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani e per la fruizione del territorio con scadenza in data 11 novembre 2006;
- Che l'associazione "+bc" è intenzionata, alla scadenza dell'attuale convenzione, a proseguire nell'attività di gestione della Stazione delle Biciclette, nella eventuale nuova forma giuridica più adatta all'erogazione di servizi e di prestazione di lavoro;
- Che l'associazione "+bc", qualora al rinnovo della convenzione questa venga stipulata tra il Comune e il nuovo soggetto giuridico, si impegna a trasferire a tale soggetto, previa approvazione del Parco, i vantaggi, obblighi e competenze relative a quanto contenuto in questo contratto;
- Il Parco si riserva di valutare l'opportunità di mantenere il rapporto di cui alla convenzione nell'eventualità di mutazione la forma giuridica e/o le finalità dell'associazione "+bc";

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2.

L'Associazione "+bc" si impegna a:

- nominare quale responsabile e referente dell'applicazione della presente convenzione il Sig. Davide Maggi;
- individuare come luogo di realizzazione del PuntoParco la Stazione delle Biciclette di S Donato Milanese (MI) di Piazza 9 novembre 1989 in accordo con il Comune;
- chiedere i relativi permessi agli enti competenti e dotare, in accordo con gli uffici del Parco, una facciata esterna dello stabile con un'immagine atta ad illustrare la presenza del PuntoParco, nella quale rappresentare la possibilità di fruizione dello stesso per mezzo della bicicletta;
- mantenere in buono stato di manutenzione le biciclette e dotarle di un logo riportante il simbolo del Parco Agricolo Sud Milano;
- mantenere pulito e decoroso i luoghi destinati al PuntoParco;
- Realizzare un espositore secondo le indicazioni del Parco;
- Realizzare un volantino riportante le iniziative e alcuni percorsi proposti dal PuntoParco;
- Progettare, pubblicizzare (anche all'interno della programmazione comunale), organizzare e realizzare almeno 2 "bicicletate" per singoli o gruppi attraverso il territorio del Parco oltre a quelle previste in convenzione con il Comune;
- segnalare tempestivamente e con congruo anticipo le iniziative di fruizione che si intendono promuovere attraverso il Parco;
- garantire la distribuzione al pubblico del materiale divulgativo del Parco;
- garantire il presidio e l'accessibilità del PuntoParco da parte del pubblico negli orari previsti nella convenzione stipulata con il Comune e tutti i sabato da marzo a ottobre dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 e tutti i sabato da novembre a febbraio dalle ore 9,30 alle 12,30;

- partecipare ad eventuali corsi di formazione di base organizzati e realizzati dal Parco al fine di apprendere le nozioni fondamentali per poter rispondere ad eventuali richieste del pubblico;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della Provincia di Milano o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la legge 675/96;
- rendicontare dettagliatamente tutte le spese sostenute in esecuzione di quanto indicato nella presente convenzione;
- realizzare un'iniziativa in occasione dell'inaugurazione in data e con modalità da concordare con il referente del Parco;
- trasmettere al Parco un elenco nominativo delle persone impiegate nel servizio.

Articolo 3.

Il Parco si impegna a:

- nominare un referente dell'applicazione della presente convenzione;
- fornire il materiale divulgativo e le pubblicazioni relative al Parco;
- rifornire, ad esaurimento scorte, il PuntoParco del materiale divulgativo e pubblicazioni secondo la disponibilità del materiale stesso;
- fornire indicazioni di base per poter rispondere alle richieste del pubblico.

Articolo 4.

La convenzione ha durata di un anno dalla stipula.

Articolo 5.

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Parco per oltre sei mesi;

Per la Provincia di Milano

Il Direttore Centrale

Risorse Ambientali

Per l'Associazione "+bc"

Il Legale Rappresentante